



COMUNE DI CESENATICO

CAP 47042 PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
 SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
 Servizio attività produttive - Viale Roma, 112

Protocollo Generale N. 36832

OGGETTO: ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SERVIZI

IL SINDACO

richiamate le ordinanze sindacali n. 597 del 29.12.2004 , nr. 31.995 del 18.12.2007 e Nr 8.756 del 31 marzo 2009;

visti gli articoli 11, 12, 13 e 28, comma 12 del D.lgs. 31/03/1998 n.114 di riforma della disciplina del settore del commercio;

visto il punto 5 della circolare del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato n.3467/C del 28/05/1999 sugli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali;

vista la L.R. 10/07/1984, n.40 e successive modifiche, in materia di orari di apertura e chiusura di esercizi di vendita al dettaglio, degli impianti di distribuzione di carburanti e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

vista la deliberazione della Giunta regionale n.478 del 12/04/1999 con cui, fra l'altro, è stata mantenuta la vigenza, in via transitoria, dell'allegato 2 alla sopra citata L.R. relativa alle zone turistiche;

visto l'art.16 della L.R. 05/07/1999, n.14 che disciplina le modalità di individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte;

visti gli indirizzi in materia di orari di vendita su aree pubbliche, contenuti nella deliberazione della Giunta regionale 26/07/1999, n.1368 attuativa della L.R. 25/06/1999, n.12 in materia di commercio su aree pubbliche;

visto l'art.7 del D.lgs. 11/02/1998, n.32 e successive modifiche, che regola l'orario di servizio degli impianti di distribuzione di carburanti;

visto l'art. 16 della legge regionale n. 14/2003, che disciplina gli orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

visto l'art. 54, lett.d), del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

visto l'art.36, comma 3, della legge 08/06/1990 n.142 e successive modifiche;

visto l'art. 4 del D.P.R. 13 dicembre 1996 "Nuove direttive alle Regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione";

visto l'art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59";

visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visto l'art. 19 della Legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati";

visto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 31 ottobre 2001 "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti";

vista la deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355, che detta le norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti, come integrata con **le modifiche introdotte dalla Deliberazione dell'assemblea legislativa**

208/2009 ;

visto il punto 9 della medesima deliberazione, che stabilisce i principi generali ai quali i Comuni devono attenersi per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione;

- vista la legge regionale n. 14 del 2003 e succ. modificazioni;

- vista la legge n. 248 del 4 agosto 2006;

- vista la legge n. 40 del 2 aprile 2007;

- vista la legge regionale n. 6 del 21 maggio 2007;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2164 del 27.12.2007;

- dato atto del parere espresso dalle associazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori;

- viste le richieste degli operatori della pescheria comunale e la proposta della associazione di categoria, alla quale gli stessi aderiscono, di normare con una convenzione pubblica-privata la normativa degli orari della suddetta pescheria comunale tenuto conto di alcune problematiche emerse nell'applicazione della attuale disciplina oraria;

ORDINA

Che le attività commerciali e di servizi sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di orari di esercizio:

TITOLO I

DEFINIZIONI COMUNI AI FINI DELLA ORDINANZA

ART. 1 - ZONE

Salvo diversa disposizione regionale, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone così distinte:

Zona Turistica: compresa fra la SS n.16 Adriatica, il confine con i Comuni di Gatteo e Cervia ed il mare;

Zona Forese: tutto il restante territorio comunale.

ART. 2 - PERIODI DELL'ANNO

Ai fini della presente ordinanza, l'anno solare è suddiviso in due periodi:

Estivo: periodo di vigenza dell'ora legale.

Invernale: rimanente periodo.

TITOLO II

NEGOZI ED ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO

SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo si applica a tutte le attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa.

ART.4 – ORARI E GIORNI DI APERTURA E CHIUSURA NELLA ZONA FORESE

Gli esercizi di vendita di cui al presente titolo ubicati in zona forese possono restare aperti dalle ore 7.00 alle ore 22.00, per non più di 13 ore giornaliere.

Le disposizioni del comma precedente si applicano, salvo diverse disposizioni specifiche, anche alle cooperative, agli artigiani, agli industriali, alle mostre, alle esposizioni aperte al pubblico, relativamente all'attività di vendita al dettaglio da loro svolta abitualmente.

Gli esercizi di vicinato del settore alimentare e gli artigiani panificatori possono anticipare l'apertura alle ore 6.00.

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale va osservata in uno dei seguenti giorni:

- il lunedì mattina, fino alle ore 14.00
- il giovedì pomeriggio, dalle ore 14.00.

il sabato pomeriggio, dalle ore 14.00.

Nel rispetto delle limitazioni stabilite nei commi precedenti, l'esercente può liberamente determinare l'orario giornaliero di apertura e di chiusura e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale del proprio esercizio, previa informazione al pubblico mediante cartelli esposti nell'esercizio in posizione ben leggibile dall'esterno ed, eventualmente, con altri mezzi idonei di informazione.

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria:

- quando ricorra una festività infrasettimanale, anche locale, oltre la domenica;
- nel mese di dicembre;
- in occasione di manifestazioni, fiere, sagre, feste di quartiere o di altre riunioni straordinarie di persone, limitatamente al periodo, all'orario ed alla zona interessata;
- quando coincida con il 14 febbraio;

Gli esercenti osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio, con possibilità di deroga:

- nel mese di dicembre, esclusi i giorni 25 e 26;
 - in 8 domeniche consecutive a decorrere dal 1° giugno, **escluso il 2 giugno**.
- Nel caso di tre festività consecutive, gli esercizi di vendita di generi alimentari sono autorizzati all'apertura mattutina fino alle ore 14.00 della terza festività.

Sono escluse dalla deroga le giornate previste dalla delibera di Giunta regionale applicativa dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 14 del 1999.

Art. 5 – ORARI E GIORNI DI APERTURA E CHIUSURA NELLA ZONA TURISTICA

1. L'esercente determina liberamente l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, senza obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata infrasettimanale, previa informazione al pubblico mediante cartelli esposti nell'esercizio in posizione ben leggibile dall'esterno ed, eventualmente, con altri mezzi idonei di informazione.
2. Le disposizioni del comma precedente si applicano, salvo diverse disposizioni specifiche, anche alle cooperative, agli artigiani, agli industriali, alle mostre, alle esposizioni aperte al pubblico, limitatamente all'attività di vendita al dettaglio da loro svolta abitualmente.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI VENDITA ESCLUSE

1 Le precedenti disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle sale cinematografiche e, qualora le attività di vendita di seguito indicate siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, a:

- Rivendite di generi di monopolio;
- Esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- Esercizi di vendita interni alla stazione ferroviaria;
- Rivendite di giornali e riviste;
- Gelaterie e gastronomie;
- Rosticcerie e pasticcerie;
- Esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.

L'esercente determina liberamente l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio.

Ai fini del presente articolo, è considerata prevalente l'attività di vendita che realizza per l'esercente un fatturato pari ad almeno l'80% di quello complessivo.

ART.7 – RIPOSO SETTIMANALE

I titolari degli esercizi di vendita al dettaglio possono sostituire il riposo domenicale del personale

dipendente, che aderisce alla prestazione lavorativa sulla base dei contratti nazionali di lavoro e previo gli eventuali accordi integrativi locali, con riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive, alla stregua delle intese di merito intervenute fra le organizzazioni delle categorie interessate.

TITOLO III

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 8 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo si applica a tutte le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

ART. 9 - MERCATI SETTIMANALI

1. L'orario è articolato come segue:

MERCA TO	GIORN O	APERT URA ALLE ORE	ENTRATA IN POSTEGG IO FINO ALLE ORE	USCITA DA POSTEGG IO DALLE ORE	CHIUSURA ALLE ORE
Centro	lunedì	18.00	19.30	23.00	0.30
Valverde	martedì	6.00	8.00	12.30	14.30
Ponente Diurno	mercoledì	6.00	8.00	12.30	14.30
Ponente Serale	mercoledì	18.00	19.30	23.00	0.30
Villamari	giovedì	18.00	19.30	23.00	0.30
Centrali	venerdì	6.00	8.00 (inverno) 7.30 (estate)	12.30	14.30

2. I **posteggi non** possono più essere **occupati** dai loro titolari dal momento di inizio delle operazioni di assegnazione degli stessi ad altri operatori non titolari presenti sul mercato.

ART. 10 - MERCATI QUOTIDIANI

L'orario è articolato come segue:

per la pescheria comunale gli orari sono stabiliti con convenzione sottoscritta dal Sindaco, dagli operatori commerciali della pescheria e dalle associazioni di categoria che li rappresentano. La convenzione resta valida tra le parti suddette anche in caso di subingressi e vincola i subentranti al rispetto della medesima, fatto salvo un nuovo accordo unanime tendente alla modifica della convenzione stessa.

mercato	PERIODO	APER TUR A ALLE ORE	ENTRAT A IN POSTEG GIO FINO ALLE ORE	USCITA DA POSTEGGI O DALLE ORE	CHIUSURA ALLE ORE
Produttori agricoli	tutti i giorni esclusi festivi invernali	6.30	8.00	12.00	13.30

ART. 11 - POSTEGGI SPARSI

1. L'attività di vendita esercitata in posteggi su aree pubbliche non comprese fra quelle dei mercati indicati al precedente articolo 10 , è soggetta alle disposizioni del titolo II della presente ordinanza.

ART. 12 – VENDITA ITINERANTE

2. L'attività di vendita itinerante su aree pubbliche è soggetta alle disposizioni del titolo II della presente ordinanza ed a quanto previsto dal vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche .

TITOLO IV

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

ART. 13- AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo si applica a tutte le attività di vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, nonché gli ulteriori prodotti commercializzabili, effettuate negli impianti di distribuzione automatica di cui alla normativa vigente.

ART. 14 - ORARIO DI SERVIZIO

- 1.L'orario di apertura e chiusura degli impianti stradali distribuzione carburanti per autotrazione con l'assistenza del gestore, è fissato nel modo seguente:

- Periodo **1 luglio - 31 agosto** dalle ore **07,00** alle ore **12,30**

dalle ore 15,00 alle ore 20,00

- Periodo 1 settembre - 30 giugno dalle ore 07,30 alle ore 12,30
dalle ore 15,00 alle ore 19,00

2. L'orario notturno degli impianti autorizzati è fissato come segue:

- Periodo 1 settembre - 30 giugno dalle ore 20.30 alle ore 7.00
- Periodo 1 luglio - 31 agosto dalle ore 22.00 alle ore 7.00

3. Tutti gli orari rimangono invariati nelle giornate domenicali e festive.

4. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento sono esonerati dall'osservanza degli orari sopraindicati e dei turni di chiusura settimanale e festiva, di cui all'articolo successivo, a condizione che il funzionamento avvenga senza l'assistenza di apposito personale e senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore. Deve comunque essere garantita l'apertura assistita degli impianti nei giorni dal lunedì al sabato non festivi nelle seguenti fasce orarie: mattino dalle ore 09,00 alle ore 12,00- pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

5. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento e/o accettatrici di carte di credito debbono osservare l'orario indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. I gestori degli impianti devono esporre un cartello, ben leggibile al pubblico, ove sia indicato l'orario giornaliero di funzionamento del distributore nonché l'impianto abilitato al servizio notturno più vicino.

ART. 15 - TURNI

Il calendario di apertura festiva dei distributori di carburanti e' fissato annualmente con apposita determina dirigenziale.

Eventuali deroghe al calendario determinato ai sensi del comma precedente, possono essere concesse su richiesta motivata presentata dai gestori degli impianti.

Gli impianti che effettuano l'apertura con assistenza del gestore domenicale hanno facoltà di sospendere l'attività nel primo giorno feriale successivo a quello in cui è stato effettuato il turno.

Per le festività infrasettimanali non deve essere effettuata la chiusura di recupero.

Nelle domeniche e nei festivi infrasettimanali è garantito il servizio degli impianti, anche mediante il solo ausilio di apparecchiature self-service pre-pagamento, in ragione **almeno del 14% (1 distributore aperto ogni 7)** di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

Nel periodo luglio/agosto la percentuale dei distributori di carburanti funzionanti nelle giornate festive è elevato al **50%, anche mediante il solo ausilio di apparecchiature self-service pre-pagamento.**

Gli impianti di distribuzione di g.p.l. e metano per autotrazione sono esenti dall'osservanza della chiusura nelle giornate domenicali e festive.

TITOLO V

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 16 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo si applica a tutti i pubblici esercizi:

A) di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

B) per la somministrazione di bevande, anche esclusivamente non alcoliche, e prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

C) indicati alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,

stabilimenti balneari ed esercizi similari.

ART. 17 - ORARI

1. Gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, individuati al precedente **articolo 16**, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei seguenti limiti di apertura giornaliera minima e massima:

APERTURA GIORNALIERA	
ORE MINIME	ORE MASSIME
6.00	23.00

2. **Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto l'orario adottato con l'esposizione di apposito cartello in luogo ben leggibile al pubblico.**
3. **L'anticipo o il prolungamento dell'orario di apertura dell'esercizio,** oltre quello esposto, non comporta violazione delle presenti norme, a condizione che non venga superato l'orario massimo giornaliero indicato al comma 1.
4. Gli esercizi, di cui alla **lettera C)** del precedente **articolo 16**, osservano l'orario di apertura dell'attività principale cui sono abbinati.
5. Ai sensi dell'art.9 del R.D. 18.06.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), possono essere adottati provvedimenti di limitazione dell'orario di apertura, quale comunicato in esecuzione del precedente comma 2, per motivi di pubblico interesse, con particolare riferimento alla tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone.
6. **Si applicano inoltre le disposizioni previste dalla ordinanza sui rumori e dall'ordinanza balneare integrativa comunale.**

TITOLO VI

STABILIMENTI BALNEARI

ART. 18 - ORARIO

1. L'orario massimo di apertura degli stabilimenti balneari è così determinato: dalle ore 6.00 alle ore 21.00. Si applicano inoltre le disposizioni in materia di orari e di periodi di apertura previsti dalla ordinanza balneare regionale vigente.

2. Nelle serate in cui si svolgono gli spettacoli pirotecnici l'orario di chiusura degli esercizi, di cui alla lettera C) del precedente articolo 17, annessi agli stabilimenti balneari è protratto fino alle ore 24.00.

3. **Si applicano inoltre le disposizioni previste dalla ordinanza sui rumori e dall'ordinanza balneare integrativa comunale.**

TITOLO VII

SALE ATTRAZIONI, GIOCHI E INTRATTENIMENTI

ART. 19 - ORARIO

L'orario di apertura e chiusura delle sale attrazioni e giochi leciti è così fissato: dalle ore 9.00 alle ore 01.00.

1. È consentita la protrazione dell'orario fino alle ore 02.00 nelle giornate di sabato e prefestive.

ART. 20 - LIMITAZIONI

1. Nell'intervallo compreso fra le ore 13.00 e le ore 16.00 nonché fra le ore 24.00 e l'orario di chiusura è permesso l'uso di apparecchi da gioco elettronici a condizione che il suono prodotto dai medesimi non si propaghi all'esterno del locale in cui sono collocati.

2. Durante il medesimo periodo d'intervallo è vietato l'uso di amplificatori, di apparecchi da gioco meccanici e dei giochi elettronici denominati piastre e bowling, nonché di ogni apparecchio posto

all'esterno del locale.

ART. 21 - PROROGHE

1. Possono essere concesse proroghe di un'ora agli orari di chiusura delle sale attrazioni a condizione che le stesse siano dotate di impianti di insonorizzazione, al fine di contenere le emissioni sonore all'interno ed all'esterno del locale.
2. La domanda di proroga deve essere accompagnata da una relazione tecnica, descrittiva dell'intervento di insonorizzazione, redatta da un tecnico abilitato, e sottoposta al parere del Distretto di Cesena dell'A.R.P.A..

ART. 22 - APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E GIOCHI IN PUBBLICI ESERCIZI

1. Gli apparecchi da intrattenimento e quelli da gioco, installati presso i pubblici esercizi, possono essere utilizzati nell'ambito dell'orario di apertura degli esercizi stessi, salve eventuali specifiche limitazioni prescritte nel pubblico interesse ai sensi dell'art.9 del R.D. 18.06.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), con particolare riferimento alla tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone.
2. Nell'intervallo compreso fra le ore 13.00 e le ore 16.00 e dopo le ore 24.00, il funzionamento degli apparecchi da gioco è consentito a condizione che il rumore non si propaghi all'esterno del locale.

ART. 23 - CONCERTINI E FESTE (rinvio)

1. Gli orari per lo svolgimento dei trattenimenti musicali dal vivo (concertini), delle feste serali e altre attività di animazione nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alberghieri, extralberghieri, nonché negli stabilimenti balneari, sono stabiliti nell'ordinanza sindacale in materia di rumori e quiete pubblica **e nella ordinanza balneare integrativa comunale.**

TITOLO VIII

ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUATORI E PIERCING

ART. 24 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo si applica alle attività, disciplinate dal relativo vigente regolamento comunale, di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing.

ART. 25 - ORARIO BARBIERI

(ABROGATO . SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 26 SEGUENTE)

ART. 26 - ORARIO ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUATORI E PIERCING

1. L'orario di apertura delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing è liberamente determinato dagli operatori, salvo il solo rispetto dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel periodo invernale come individuato dall'articolo 2 della presente ordinanza.

ART. 27 - COMUNICAZIONI E CARTELLO DEGLI ORARI

Gli operatori provvedono ad esporre l'orario adottato su apposito cartello da affiggere in modo ben leggibile dall'esterno del laboratorio.

TITOLO XI

NORME FINALI**ART. 28 - ABROGAZIONI**

Fatti salvi i richiami ed i rinvii operati espressamente con la presente ordinanza, è abrogata qualsiasi precedente disposizione sindacale in materia di orari, relativa alle attività commerciali e di servizi, in contrasto con quanto contemplato dalla presente ordinanza

ART. 29 - SANZIONI

1....In caso di inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, non sanzionate da altre leggi vigenti applicabili in materia, al trasgressore viene comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 a Euro 500,00**, secondo le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n.689.

2....Al trasgressore è, tuttavia, data facoltà di effettuare ai sensi di legge il pagamento della sanzione nella misura ridotta di **Euro 50,00**.

-

Dalla residenza Municipale, lì 18 dicembre 2009

IL SINDACO
Nivardo PANZAVOLTA